

Dichiarazione



Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto della riapertura delle frontiere in seguito alla pandemia di Covid-19

Adottata il 16 giugno 2020

Il comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD) ha adottato la seguente dichiarazione.

1. Nella comunicazione della Commissione sulla terza valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a partire dall'11 giugno 2020, gli Stati membri Schengen e gli Stati associati Schengen sono invitati a revocare i controlli alle frontiere interne entro il 15 giugno 2020 e a prorogare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione fino al 30 giugno 2020. La comunicazione definisce inoltre un approccio per la revoca graduale della restrizione in una fase successiva, in linea con la tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure legate al Covid-19 concordata dal Consiglio europeo il 26 marzo 2020.
2. In questo contesto, il 15 giugno 2020 alcuni Stati membri hanno avviato la revoca graduale delle misure adottate per combattere la pandemia di Covid-19, comprese le restrizioni alla libera circolazione delle persone nel mercato interno e nello spazio Schengen, nonché all'ingresso di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne dell'UE. I piani per la revoca graduale includono misure volte a controllare il flusso di persone che entrano e/o si spostano nel territorio SEE. Misure nazionali simili sono in corso di adozione da parte degli Stati SEE/EFTA membri del CEPD, in quanto Stati associati Schengen.
3. Benché il CEPD sia pienamente consapevole dell'importanza del diritto fondamentale alla salute, tali misure non possono implicare in alcun caso un'erosione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e, in particolare, del diritto alla protezione dei dati. La presente dichiarazione si basa quindi sul tentativo di trovare un equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco nel contesto dell'attuale pandemia di Covid-19.
4. L'apertura delle frontiere è resa in parte possibile dal trattamento di varie categorie di dati personali alle frontiere stesse. In generale, il trattamento mira a prevenire e a controllare la pandemia attenuando i fattori di rischio mediante determinate misure. Le misure attualmente previste o attuate dagli Stati membri comprendono, ad esempio, i test per Covid-19, con la richiesta di certificati rilasciati

da operatori sanitari e l'uso di un'app facoltativa di tracciamento dei contatti ⁽¹⁾. La maggior parte delle misure prevede un certo livello di trattamento dei dati personali. Le categorie di dati raccolti possono riguardare, ad esempio, recapiti, dati relativi alla salute e dati di localizzazione.

5. Come affermato in precedenza dal CEPD, la protezione dei dati non ostacola la lotta contro la pandemia di Covid-19. La normativa sulla protezione dei dati rimane applicabile e consente una risposta efficace alla pandemia, tutelando nel contempo i diritti e le libertà fondamentali. La legislazione in materia di protezione dei dati, compreso il diritto interno applicabile in materia, consente già di effettuare i trattamenti di dati necessari per contribuire alla lotta contro la propagazione di una pandemia, quale quella dovuta al Covid-19.
6. Pertanto, il CEPD esorta gli Stati membri ad adottare un approccio comune europeo nello stabilire i trattamenti di dati personali necessari per garantire la mitigazione del rischio di diffusione della pandemia, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui. All'atto di decidere le misure necessarie, gli Stati membri devono tutelare i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, sanciti nella Carta, nonché attenersi alle norme generali di protezione dei dati. Il CEPD sottolinea che il trattamento dei dati personali in questo contesto deve essere necessario e proporzionato. Alla luce di tali principi, le misure dovrebbero basarsi anche su evidenze scientifiche. Il CEPD rammenta altresì che la protezione dei dati personali deve essere garantita in modo coerente in tutta l'Unione europea/il SEE, ovunque si trovino gli interessati.
7. Nello specifico, il CEPD rileva che determinati aspetti della normativa sulla protezione dei dati richiedono un'attenzione particolare da parte degli Stati membri, ossia:
 -) **liceità, correttezza e trasparenza.** Il trattamento dei dati previsto nelle misure stabilite deve essere trasparente e corretto nei confronti dell'interessato e deve fondarsi su una base giuridica idonea ai sensi dell'articolo 6 del RGPD e, in caso di trattamento di categorie particolari di dati, sull'articolo 9 del suddetto regolamento. Inoltre occorre fornire all'interessato informazioni pertinenti e appropriate, in modo chiaro e facilmente accessibile;
 -) **limitazione della finalità.** Il trattamento dovrebbe essere limitato allo scopo di combattere la pandemia di Covid-19, prevenirla e la propagazione attraverso le frontiere e favorire la prestazione della necessaria assistenza sanitaria. La finalità dovrebbe essere specificata in rapporto a ogni titolare del trattamento e a ciascun trattamento;
 -) **minimizzazione dei dati.** Gli Stati membri dovrebbero trattare solamente dati adeguati, esatti, pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione alla finalità per cui tali dati sono soggetti a trattamento;
 -) **limitazione della conservazione.** Gli Stati membri dovrebbero garantire la conservazione dei dati solo per un periodo limitato e, in ogni caso, non oltre quanto necessario ai fini del trattamento;
 -) **sicurezza dei dati.** Nel trattamento di dati personalissimi come quelli relativi alla salute e di localizzazione, gli Stati membri dovrebbero assicurare un livello di sicurezza adeguato attuando misure tecniche e organizzative appropriate per la sicurezza dei dati basandosi su

¹ Cfr. [Linee-guida 04/2020 sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19](#) e Dichiarazione relativa all'impatto sulla protezione dei dati derivante dall'interoperabilità delle applicazioni di tracciamento dei contatti.

una valutazione dei rischi, ad esempio utilizzando la pseudonimizzazione e un livello di cifratura idoneo;

-) **protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.** Gli Stati membri dovrebbero attuare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita unitamente, ove applicabile, a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ⁽²⁾;
-) **comunicazione dei dati personali.** I responsabili del trattamento dovrebbero ricevere dati personali solo in presenza di un accordo che ne disciplini il trattamento. Ove pertinente, gli Stati membri dovrebbero definire chiaramente, nell'ambito di tale accordo, la ripartizione delle responsabilità tra l'autorità pubblica, che opera in qualità di titolare del trattamento, e il responsabile del trattamento, conformemente all'articolo 28 del RGPD. La condivisione dei dati con altri titolari del trattamento dovrebbe avvenire solo qualora sussista una base giuridica idonea;
-) **processo decisionale automatizzato.** La decisione di consentire l'ingresso in un paese non dovrebbe basarsi soltanto sulla tecnologia disponibile. In ogni caso, tale decisione dovrebbe essere subordinata a garanzie adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione adottata dopo tale valutazione e di contestare la decisione stessa. Tale decisione non dovrebbe riguardare un minore.

8. Infine, il CEPD sottolinea **l'importanza di una consultazione preventiva con le autorità nazionali competenti in materia di protezione dei dati quando gli Stati membri trattano dati personali in questo contesto**, allo scopo di favorire la corretta applicazione della normativa sulla protezione dei dati.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)

⁽²⁾ Cfr.: Gruppo di lavoro «Articolo 29», [Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati \(wp248rev.01\)](#), approvate dal CEPD.